

Lauretta Maganzani  
Prof. Ordinario di Istituzioni di diritto romano  
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

## **Preservare la tradizione garantendo l'innovazione: il caso del diritto ereditario romano**

Una breve premessa è necessaria per spiegare la mia presenza in un convegno organizzato da un latinista, il prof. Massimo Rivoltella, e destinato a un pubblico di latinisti.

L'esperienza giuridica di Roma comincia, come è a tutti noto, con la fondazione dell'*urbs* nell'ottavo secolo a.C. e, secondo le partizioni in uso, si conclude a Costantinopoli nel 565 d.C. con la morte dell'imperatore Giustiniano. Durante questo lunghissimo arco di tempo – circa 13 secoli – il diritto romano venne sempre applicato, pur – ovviamente – con grandi modificazioni. Ma si conoscerebbe molto poco di tale esperienza se Giustiniano non avesse deciso, sin dagli inizi del suo impero, di fare realizzare a commissioni di esperti una selezione delle fonti giuridiche precedenti (testi dei giuristi e costituzioni imperiali) ai fini della compilazione di una serie di opere (*Codex Iustinianus*, *Institutiones*, *Digesta*) che raccogliessero 'il meglio' della tradizione giuridica romana. Tali opere, insieme alle *leges* emanate in seguito fino alla morte di Giustiniano (cd. *Novellae*), nel XVI secolo sarebbero state complessivamente denominate *Corpus iuris civilis*.

Nella parte orientale dell'impero il *Corpus iuris civilis* fu applicato e insegnato senza soluzione di continuità fino al XV secolo. Ma anche in Occidente, dopo una lunga fase di declino dello *ius romanum* durante la quale furono conosciute e applicate soltanto le *Institutiones*, l'opera più semplice e accessibile della compilazione, il *Corpus iuris* fu riscoperto nella sua totalità alla fine dell'XI secolo e da quest'epoca divenne la base della tradizione giuridica occidentale: infatti, dopo essere divenuto oggetto di studio specialistico a Bologna, una delle sedi madri dell'università, il diritto della compilazione giustiniana fu per secoli diritto 'comune', non solo studiato e commentato nelle università che via via vennero fondate in Italia e nell'Europa continentale, ma anche applicato nei tribunali come diritto vigente al di là dei confini delle singole entità territoriali (regni, principati, signorie, comuni etc.).

Il *Corpus Iuris* percorse dunque un lungo viaggio, via via arricchendosi, sia in Oriente sia in Occidente, di commenti e di giurisprudenza, tanto che ancora oggi si distingue fra paesi di civil law, cioè di tradizione romanistica (quelli europei tranne il Regno Unito, tutto il sud America, La Luisiana e il Quebec, gran parte dell'Africa, la Russia, la

Cina etc.), e paesi di common law, estranei a questa tradizione (Regno Unito, America del nord, Australia etc.).

La fine della vigenza del *Corpus iuris civilis* come diritto comune si ebbe soltanto con le codificazioni, cioè a partire dalla fine del '700 e soprattutto dall'800. Uno dei primi codici civili che pose fine all'applicazione pratica del diritto comune fu quello napoleonico del 1804, tuttora vigente pur con ampie modifiche. Seguendo questo esempio, l'Italia vide la realizzazione di una serie di codici preunitari, poi, con l'Unità, il codice civile del 1865 e quello successivo del 1942. La Germania, invece, ebbe il suo codice civile, il BGB, soltanto il 1 gennaio del 1900, dopo un secolo di studi sulle fonti giuridiche romane ad opera di Savigny e dei Pandettisti.

Queste poche notizie spiegano perché il diritto romano sia sempre stato studiato nelle Facoltà di Giurisprudenza e non in quelle di Lettere e Filosofia: c'è – o ci dovrebbe essere – un legame privilegiato fra i romanisti e i giuristi positivi, anche se, ora che la cultura classica è purtroppo decaduta in molti settori degli studi giuridici, i cultori del diritto attuale non si mostrano più particolarmente interessati alla loro tradizione storica.

Nei 13-14 secoli che separano la nostra epoca dalla fine di quella 'antica', dunque, il diritto romano è stato a lungo protagonista della storia giuridica di oltre metà del mondo – in anni recenti anche la Cina ha promulgato un codice civile di tradizione romanistica – ma ora noi che ne siamo i cultori ci troviamo in una posizione non facile: siamo giuristi, ma i giuristi non di rado ci disdegnano; studiamo l'antichità, ma gli antichisti fanno fatica ad avvicinarsi a noi a causa del tecnicismo estremo del diritto.

Per passare, ora, al tema oggetto specifico di questo intervento, per prima cosa è utile richiamare la distinzione fra sistemi giuridici 'chiusi' e sistemi giuridici 'aperti'. I primi sono incentrati su una struttura definita e gerarchica di norme, la cui introduzione, abrogazione e modifica avvengono attraverso meccanismi stabiliti dall'autorità statale; essi sono anche caratterizzati dalla presenza di codici, cioè raccolte sistematiche di norme giuridiche che disciplinano un intero settore dell'ordinamento (es. Codice civile, penale etc.). Sono chiusi, ad es., il sistema giuridico italiano, quello degli altri paesi dell'Europa continentale, dell'America latina etc. I sistemi giuridici 'aperti', invece, sono quelli in cui questa cornice legislativa e l'idea stessa di codice mancano o sono attenuate: ad es. in Gran Bretagna e poi in generale nei paesi anglofoni il diritto si basa sui precedenti giurisprudenziali più che sulla legge o altri atti normativi emessi dall'autorità legislativa.

Ma l'esempio tipico di 'sistema giuridico aperto' è proprio quello romano classico perché in esso le fonti del diritto erano molteplici, fino al punto che gli stessi giuristi laici, quindi privati esperti di diritto, sin dalla fine del III sec. a.C. furono ritenuti capaci di produrre diritto attraverso l'emissione dei loro responsi e la pubblicazione delle loro opere.

Nel diritto romano classico esistevano due diversi gruppi di fonti: da una parte quelle produttive di *iuris civile*, dall'altra quelle produttive di *iuris honorarium*.

Lo *ius civile* era un insieme di regole che esisteva fin dalle origini di Roma ma che venne continuamente incrementato attraverso nuove fonti nel corso dei secoli. Infatti all'inizio dell'esperienza romana la fonte del diritto unica era costituita dai *mores*, cioè le consuetudini tipiche del popolo romano. Si trattava delle regole del cd. *ius civile vetus* concernenti sia i principali momenti della vita dei *cives* (nascita, matrimonio, morte, etc.), sia una serie di riti formali e solenni necessari per ottenere determinati effetti giuridici (ad es. un trasferimento di proprietà; l'unione di un uomo e una donna in matrimonio legittimo, la successione per causa di morte, etc.). Questi *mores* vennero parzialmente messi per iscritto nel 451-450 a.C. con la redazione delle XII tavole per assecondare le richieste della plebe che voleva conoscere il diritto, in precedenza noto ai soli patrizi e in particolare al ceto sacerdotale dei pontefici. Ma, col tempo, lo *ius civile vetus* venne incrementato da altre fonti, come le leggi e i plebisciti, e gli stessi giuristi attraverso le loro opere e la loro attività interpretativa furono ritenuti fonte di *ius civile*. Nell'impero, poi, sarebbero state considerate fonte di *ius civile* anche le costituzioni imperiali e, dal II secolo d.C., i *senatusconsulta*. In ogni caso, nonostante questi sviluppi, lo *ius civile vetus* fu sempre considerato valido quasi rappresentasse il dna del popolo romano e per questo nei suoi confronti si mantenne sempre rispetto e venerazione.

Accanto allo *ius civile*, a partire dal 367 a.C. con la creazione della pretura, sorse anche il cd. *ius honorarium*, cioè quello creato dal pretore attraverso la pubblicazione del suo editto giurisdizionale. Il pretore era un magistrato dotato di *imperium*, un potere costituzionale forte che, da una parte, lo legittimava a comandare l'esercito, dall'altra a esercitare la giurisdizione e anche a emettere provvedimenti che invadevano la sfera dei singoli, ad es. sequestri, pignoramenti, etc. Sulla base di questo potere il pretore poteva anche concedere ai privati di agire dinanzi a lui per fare valere pretese nei confronti di terzi in casi in cui lo *ius civile* non lo prevedesse. Talvolta tale possibilità era concessa dal pretore per il caso singolo attraverso un decreto, ma, per pretese che egli ritenesse equo tutelare in via generale, egli usava inserire un'apposita prescrizione nel suo editto. Tale potere pretorio si accrebbe ulteriormente quando nel 242 a.C. venne nominato per legge un secondo pretore, quello cd. peregrino. Da quel momento il pretore urbano si occupò delle controversie fra cittadini e il pretore peregrino delle controversie fra cittadini e stranieri o fra stranieri fra di loro, il che era particolarmente necessario in un momento in cui, con la vittoria nella I guerra punica, Roma iniziava la sua espansione nel Mediterraneo.

I due editti avevano valenza annuale (cd. *edictum perpetuum*) perché i due pretori stavano in carica un anno; tuttavia, quando un pretore adottava nel suo editto una soluzione nuova che fosse sentita da tutti equa e conforme alle esigenze sociali, di regola essa veniva mantenuta dai pretori successivi nei loro editti. Fu così che si formò il cd. *edictum tralaticium*, cioè quella parte dell'editto che si ripeteva costantemente e si trasmetteva di pretore in pretore. Man mano, poi, i contenuti dei due editti furono trasfusi in uno solo.

Il grande giurista Papiniano nel III secolo d.C. spiega con queste parole quale fosse la funzione dello *ius honorarium* rispetto allo *ius civile*: esso serviva a *adiuvare, corrigere e supplere* lo *ius civile*. Lo *ius honorarium* aveva quindi una funzione ausiliaria, correttiva e suppletiva dello *ius civile*, il che significa che, attraverso lo strumento del processo che era regolato dai pretori, esso consentiva di fatto di disapplicare le regole dello *ius civile*, modificarle o correggerle.

Tipiche norme civilistiche erano quelle, antichissime, concernenti la struttura originaria della famiglia romana, la cd. famiglia agnatizia, e la successione per causa di morte. *Agnatio* era il vincolo civilistico di potere che legava il *pater familias* ai suoi discendenti in potestà, naturali o adottivi, alla moglie *in manu* e alle mogli *in manu* dei discendenti in potestà. La sposa, infatti, almeno nei tempi più antichi, si distaccava dalla *potestas* del proprio padre per andare sotto la *manus*, cioè il potere del marito o, se questo era *alieni iuris*, del *pater familias* del marito.

Al momento della morte di un *pater familias* che non avesse fatto testamento (cd. successione *ab intestato*) succedevano prima di tutto i figli e le figlie in potestà o, qualora un figlio maschio fosse già morto o non fosse più sottoposto alla *patria potestas* (ad es. per emancipazione), i nipoti e le nipoti figli di lui. Il *pater familias* infatti aveva la possibilità di emancipare un figlio, una figlia, un nipote o una nipote in potestà, cioè di farli uscire dalla famiglia facendoli divenire persone *sui iuris* e, se maschi, *patres familias*. Non ho menzionato, fra i discendenti successibili, i nipoti e le nipoti figli/e della figlia del *pater familias* perché essi succedevano nella famiglia del loro padre legittimo, non in quella della madre. Sullo stesso piano dei figli/e vi era invece la moglie *in manu* del *pater familias*, che succedeva *loco filiae*, così come le mogli *in manu* dei figli. Bisogna tuttavia precisare che ben presto ci si rese conto che sarebbe stato molto più conveniente per il marito (o il *pater familias* del marito) che la moglie non cadesse sotto la sua *manus* (o quella del suo *pater familias*) perché in questo caso lei, non essendo più sottoposta al vincolo agnatizio rispetto al proprio padre, non avrebbe partecipato alla successione nella famiglia di origine. Meglio allora che la moglie rimanesse sotto la *potestas* di suo padre, in modo che, quando quello fosse morto, lei potesse succedere insieme ai suoi fratelli e poi portare la quota ereditaria che le spettava nella famiglia del marito che ne sarebbe stata arricchita. Per questa ragione già dal III sec. a.C. si incominciò ad evitare di mettere in atto tutte quelle situazioni giuridiche che determinassero la sottoposizione della sposa alla *manus* del marito o del *pater familias* di questi. Si evitava quindi di celebrare sia la cd. *confarreatio*, cioè la forma religiosa di matrimonio tipica del ceto patrizio, sia la cd. *coemptio*, cioè la forma civile consistente in una sorta di 'vendita' della donna al marito o al *pater familias* del marito realizzata con la forma della *mancipatio*, e infine, per impedire che il marito acquistasse la *manus* sulla moglie attraverso un anno di possesso (*usus*) secondo la regola civile dell'*usucapio*, la donna tornava per tre volte all'anno nella sua famiglia di origine al fine di interrompere il decorso del tempo necessario per l'*usucapione* (cd. *trinoctii usurpatio*).

Al vincolo di *agnatio* si contrapponeva quello di *cognatio*, termine che indica la parentela di sangue. Ad es. se la moglie non *in manu*, quindi ancora sotto la *potestas* del proprio padre, avesse avuto un figlio col marito, questo figlio sarebbe stato suo *cognatus*, cioè suo parente di sangue, ma non suo *agnatus*.

A questo punto siamo in grado di comprendere le regole civilistiche della successione intestata sia in sé, sia nell'interazione con quelle di *ius honorarium* dettate dal pretore in età augustea.

La regola civilistica concernente la successione intestata è formulata nelle XII Tavole V.4:

*Si intestatus moritur cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto, si agnatus nec escit, gentiles familiam habent*

Se qualcuno muore intestato e non ha un *heres suus*, l'eredità sia attribuita all'*agnatus proximus*, se non ha un *agnatus*, l'eredità sia attribuita ai *gentiles*.

Ciò significa che, se un *pater familias* muore intestato, prima di tutto gli succedono i *sui*, cioè i discendenti in linea retta, maschi e femmine, che si trovano sotto la sua potestà (o eventualmente sotto la sua *manus* se si tratta della moglie o della moglie di uno dei figli) e che, con la sua morte, diventano *sui iuris* perché non hanno più nessuno sopra di sé. Quindi normalmente si tratta dei figli e delle figlie, ma si può trattare anche di uno o più nipoti, maschi o femmine, figli dei figli maschi, nel caso in cui il loro padre sia già morto oppure sia stato emancipato. Infatti colui o colei che è emancipato/a esce dal vincolo di *agnatio* (non da quello di *cognatio*). Invece non succederanno al nonno materno i nipoti e le nipoti figli/e della figlia perché essi possono succedere come *sui* soltanto nella famiglia del loro padre.

In mancanza di *sui*, secondo le XII Tavole succederà l'*agnatus proximus*, cioè il collaterale della linea maschile più vicino al defunto, ad es. il fratello del *pater familias* o lo zio paterno o il nipote figlio del fratello.

Se non ci sarà neanche un parente della linea collaterale maschile, allora succederanno i *gentiles*, cioè altri membri della stessa *gens*.

Questa è l'ultima linea successoria. Se non ci saranno neanche i *gentiles*, l'eredità sarà considerata *res nullius* e quindi potrà essere usucapita da chiunque se ne sia impossessato e la trattenga per un anno.

Queste sono le regole della successione intestata secondo il *ius civile*, che rimarranno in vigore formalmente fino a quando Giustiniano non farà un'importante riforma del sistema successorio.

Tuttavia in età augustea il pretore interverrà per attenuare sul piano giurisdizionale la durezza dello *ius civile* (pur non potendo né abrogarlo né modificarlo).

Di tale intervento pretorio ci informa Gaio, giurista del II sec. d.C. di cui leggiamo l'opera (quasi) per intero perché trovata nella Biblioteca Capitolare di Verona da Niebur nel 1816. Nelle sue Istituzioni, nel testo III.18, l'autore scrive così:

... *quod ius quemadmodum strictum fuerit, palam est intellegere.*

È facile comprendere quanto questo *ius* fosse *strictum*, cioè rigido, duro, iniquo.

Poi Gaio specifica le ragioni di tali rigidità e iniquità dello *ius civile*.

La prima riguarda i figli emancipati:

*Gai III.19: Statim enim emancipati liberi nullum ius in hereditatem parentis ex ea lege habent, cum desierint sui heredes esse.*

In base a questa legge i figli, appena sono emancipati, non hanno alcun diritto sull'eredità del padre poiché hanno cessato di essere *sui heredes*.

Gli emancipati, cioè quei figli e figlie che prima erano *sui* ma che poi il padre aveva deciso di fare uscire dalla famiglia attraverso il rito della *emancipatio*, in base alle XII Tavole non succedevano al loro padre perché non erano più sottoposti al vincolo di *agnatio* rispetto a lui, ma soltanto a quello di *cognatio*. Ma col tempo la coscienza sociale era cambiata e tutti ritenevano giusto che succedessero al padre tutti i figli, *sui* ed emancipati, per ragioni di affetto e di parentela di sangue.

La seconda ragione di iniquità dello *ius civile* riguarda i cd. *cognati*, cioè i parenti di sangue della linea femminile, prima di tutto la madre rispetto al figlio defunto e il figlio rispetto alla madre defunta.

*Gai III.24:*

*Similiter non admittuntur cognati, qui per feminini sexus personas necessitudine iunguntur, adeo quidem, ut nec inter matrem et filium filiamue ultro citroque hereditatis capiendae ius conpetat, praeterquam si per in manum conventionem consanguinitatis iura inter eos constiterint.*

Allo stesso modo non sono ammessi (alla successione) i cognati cioè i congiunti attraverso persone di sesso femminile, quindi la madre o i parenti della madre, a tal punto che neppure fra la madre e il figlio o la figlia compete il diritto reciproco di percepire l'eredità, salvo nel caso in cui fra loro vi siano diritti di consanguineità in seguito alla *conventio in manum*.

Se dunque ci fosse stata fra la madre del figlio defunto e il padre la cd. *conventio in manum* (realizzata attraverso *confarreatio*, *coemptio* o *usus*), essendo lei sottoposta alla *manus* del marito o del *pater familias* del marito, sarebbe stata considerata dal punto di vista successorio al pari di una figlia: questo spiega perché in questo caso il testo affermi che fra lei e i suoi figli ci sarebbero in tal caso i diritti di consanguineità che le consentirebbero di succedere in quanto *agnata*. Ma se la moglie, come era d'uso sin dal III sec. a.C., fosse rimasta nella famiglia di origine sotto la *potestas* del proprio padre, allora non avrebbe avuto alcun legame agnatizio con suo figlio (ma solo

un vincolo di sangue): quindi non avrebbe potuto succedergli in base al *ius civile*, e così tutti i suoi parenti. Lo stesso valeva per il figlio o la figlia nei confronti della madre defunta.

La terza iniquità dello *ius civile* messa in luce da Gaio riguarda i rapporti fra il marito e la moglie non *in manu*. Se fosse morto il marito, la moglie, che era ancora sotto la *potestas* di suo padre, non avrebbe ottenuto nulla e, allo stesso modo, il marito non avrebbe ottenuto nulla dalla moglie defunta perché fra loro non c'era alcun vincolo di *agnatio*, ma un vincolo di mera 'affinità'.

*Sed hae iuris iniquitates* - continua Gaio IV.25 - *edicto praetoris emendatae sunt*.  
Ma queste iniquità del diritto sono state emendate dall'editto del pretore.

Per emendare queste iniquità intervenne, dunque, il pretore esercitando il suo potere correttivo. Perciò nel suo editto egli fissò un nuovo ordine di successibili, correggendo di fatto le regole dello *ius civile*. Questo significa che le regole dello *ius civile* erano sempre valide, ma colui che si trovasse in una delle situazioni tutelate dal pretore e non dallo *ius civile* avrebbe avuto la possibilità, entro 100 giorni dalla morte del *de cuius*, di presentare un'istanza al pretore il quale, dopo aver valutato la situazione, gli avrebbe potuto concedere con decreto non il titolo di erede, ma il mero 'possesso' dei beni ereditari o di una quota dell'eredità. Ad es. il figlio emancipato non era *suus*, quindi non succedeva in qualità di erede in base allo *ius civile*, ma il pretore riteneva equo equipararlo ai *sui* e consentirgli di succedere. Dunque se quello avesse fatto richiesta nel termine prescritto, il pretore gli avrebbe concesso con decreto il possesso di quella quota di beni ereditari che gli sarebbe spettata se non fosse stato emancipato. Il pretore, infatti, non poteva creare un erede perché questo era un titolo civilistico e egli non era fonte di *ius civile*, ma poteva concedere di fatto la *bonorum possessio* con decreto tutelando poi l'emancipato sul piano processuale se i *sui* avessero agito contro di lui con una *petitio hereditatis* affermando che non era erede:

*Gai III.32: Quos autem praetor uocat ad hereditatem, hi heredes ipso quidem iure non fiunt: nam praetor heredes facere non potest; ... sed cum eis praetor dat bonorum possessionem, loco heredum constituuntur.*

Quelli che il pretore chiama l'eredità non diventano eredi in base al diritto: infatti il pretore non può creare degli eredi. Ma poiché il pretore dà la *bonorum possessio*, essi sono costituiti in luogo di eredi.

Questa tutela onoraria venne introdotta in età augustea e poi fu sempre mantenuta negli editti successivi perché considerata equa e conforme alle esigenze sociali.

Il nuovo elenco pretorio dei successibili *ab intestato* è riportato nei paragrafi 156-162 dell'editto pretorio di età adrianea come ricostruito da Otto Lenel sulla base dei commentari all'editto dei giuristi conservati nei *Digesta* di Giustiniano. L'elenco è

composto di quattro categorie: prima di tutto ci sono i *liberi* che sono tutti i figli e tutte le figlie, *sui/ae* o emancipati/e. In base a questa prescrizione il figlio o la figlia emancipato/a che si trovasse escluso/a dall'eredità perché non era erede civile, avrebbe avuto la possibilità di adire il pretore per chiedergli di emettere un decreto a suo favore che gli/le consentisse di prendere possesso della quota dei beni ereditari che gli sarebbe spettata se fosse stato *suus*.

Dopo i *liberi*, nell'elenco del pretore compaiono i cd. *legitimi*, che sono tutti gli eredi secondo le regole dello *ius civile*. Ciò significa che il pretore non stravolse totalmente le regole civilistiche ma semplicemente le corresse, antepoendo i *liberi* ma lasciando che, in mancanza di figli, l'eredità andasse all'*agnatus proximus*. Risulta invece scomparsa in quest'epoca la categoria dei *gentiles*.

In mancanza di *legitimi*, poi, l'eredità non sarebbe divenuta più *res nullius* suscettibile di usucapione perché il pretore introdusse un'altra categoria di successibili, i *cognati*, cioè tutti parenti di sangue, che si riducevano essenzialmente ai parenti della linea femminile visto che quelli della linea maschile rientravano già fra i *liberi* e i *legitimi*. In base a questa prescrizione prima di tutto succedeva la madre rispetto al figlio defunto e il figlio rispetto alla madre defunta, ma in subordine succedevano anche lo zio materno, la zia materna, i cugini materni etc.

Infine, se non c'erano nemmeno *cognati*, il marito sarebbe succeduto alla moglie senza *manus* defunta e la moglie senza *manus* al marito defunto.

Anche queste regole furono nei secoli successivi in parte modificate: ad es. sotto l'imperatore Adriano fu emesso il senatoconsulto Tertulliano che dispose che la madre dotata di *ius liberorum* (cioè con tre figli se ingenua e quattro se liberta) potesse succedere ai figli defunti e fosse preferita ai *legitimi*. Lo stesso venne disposto nel 178 d.C. dal Senatoconsulto Orfiziano a favore dei figli nei confronti della madre defunta. In ogni caso quanto detto mostra bene come a Roma le antiche regole civilistiche non siano state smentite per molti secoli, anzi siano state mantenute e venerate; tuttavia, sul piano fattuale, i Romani furono in grado di soddisfare le nuove esigenze sociali attraverso l'intervento del pretore. Fu in generale questo il modo tipicamente romano di 'preservare la tradizione consentendo l'innovazione'.

Riferimenti bibliografici sommari:

L. Maganzani, *Formazione e vicende di un'opera illustre. Il Corpus iuris nella cultura del giurista europeo*, Torino, 2007.

P. Giunti, F. Lamberti, P. Lambrini, L. Maganzani, C. Masi Doria, I. Piro. *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino, 2021.

A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa, I, Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, ultima edizione.



- L. Mezzetti, *Tradizioni giuridiche e fonti del diritto*, Torino, 2020.
- G. Santucci, *Il sistema aperto del diritto romano. Antologia di testi*, Torino, 2018.
- F. Mercogliano, *Periodi e fonti del diritto romano. Appunti*, Napoli, 2022.
- L. Capogrossi Colognesi, *La famiglia romana, la sua storia, la sua storiografia*, in *Mefra* 122.1, 2010, 147-174.
- C. Fayer, *La famiglia romana*, voll. 3, Roma, 1995-2005.
- F. Lamberti, *La famiglia e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014.
- P. Voci, *Diritto ereditario romano, I. Introduzione – Parte generale*, Milano, 1967<sup>2</sup>; *II. Parte speciale*, Milano, 1963<sup>2</sup>.
- G. Viarengo, *Gli sviluppi della bonorum possessio del figlio emancipato dall'età di Cicerone a Salvio Giuliano*, in *Rivista di Diritto Romano* 18 (2018), on line, 1-52.